



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 51 del 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA STANDARD, NONCHE' FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA RELATIVI AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E APPROVAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA DI BASE, NONCHE' FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE RELATIVI AL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

L'anno 2021 addì 29 del mese di APRILE alle ore 22:00, convocata regolarmente, si è riunita nella Sala del Palazzo Comunale, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Prof. CHIODI FEDERICO.

Dei Signori Assessori assegnati a questo Comune, risultano all'appello:

CHIODI FEDERICO	SINDACO	Presente
MORREALE FABIO	VICE SINDACO	Presente
ACERBI ANNA MARIA	ASSESSORE	Presente
BONETTI LUIGI	ASSESSORE	Presente
DAMIANI MARZIA ERNESTINA	ASSESSORE	Presente
GALVANI MARIO	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Generale Dott. PAGANO SALVATORE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, N. 160, che istituisce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, N. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, stabilendo che il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i quali disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, N. 160, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscano, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. N. 446/1997 sopra citato, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- l'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, N. 160, il quale prevede che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, N. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, N. 147;
- l'art. 1, commi da 839 a 845, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, i quali disciplinano di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 64 del 28/12/2020 e modificato con delibera di Consiglio Comunale N. 25 del 29/04/2021;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 65 del 28/12/2020 e modificato con delibera di Consiglio Comunale N. 26 del 29/04/2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, la tariffa standard annuale e giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è pari rispettivamente a Euro 40,00 (annuale) e Euro 0,70 (giornaliera);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 841 e 842 della legge 27 dicembre 2019, N. 160, la tariffa di base annuale e giornaliera per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è pari rispettivamente a Euro 40,00 (annuale) e Euro 0,70 (giornaliera);

Dato atto che a seguito delle modifiche introdotte ai suddetti Regolamenti, si è provveduto a rinviare alla competenza giuntale la definizione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa standard/di base;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale N. 135 del 20/11/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e ai sensi del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria,

approvare i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, come da allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e ai sensi del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvare i coefficienti moltiplicatori della tariffa di base, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, come da allegato alla presente deliberazione;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, N. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, N. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 N. 296, il quale prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto Legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, N. 77, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è stato differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto Ministero Interno del 13 gennaio 2021 (G.U. N. 13 del 18/01/2021) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è stato differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4, del Decreto Legge 41/2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale N. 68 del 28/12/2020, si è provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e che tale provvedimento non comporta, nella complessità, modifica alla previsione dell'entrata relativa al Canone Patrimoniale in oggetto;

Visto il decreto legislativo 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Dirigente del Settore Finanziario,

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, come da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, relativi al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- 2) di approvare i coefficienti moltiplicatori della tariffa di base, nonché le fattispecie di occupazione che

danno luogo alla relativa applicazione, come da allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, relativi canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

3) di trasmettere la presente deliberazione al concessionario ICA Srl;

e successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE
CHIODI FEDERICO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
PAGANO SALVATORE**



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Proposta N. 1185 / 2021

Entrate Tributarie

OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA STANDARD, NONCHÉ FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA RELATIVI AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E APPROVAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA DI BASE, NONCHÉ FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE RELATIVI CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni parere *FAVOREVOLE* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Tortona lì, 29/04/2021

**IL DIRIGENTE
MANCINI SABRINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Finanziario

Proposta N. 1185 / 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA STANDARD, NONCHÉ FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA RELATIVI AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E APPROVAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA DI BASE, NONCHÉ FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE RELATIVI CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Tortona lì, 29/04/2021

**IL DIRIGENTE
MANCINI SABRINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Relazione di Pubblicazione

Registro per le Delibere di Giunta Comunale

N. 51 del 29/04/2021

Oggetto: APPROVAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA STANDARD, NONCHE' FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA RELATIVI AL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E APPROVAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA DI BASE, NONCHE' FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE RELATIVI AL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 30/04/2021 per 15 giorni ai sensi della vigente normativa.

Tortona li, 30/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

PAGANO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)